

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei sigg.ri magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori - Presidente estensore

Dott.ssa Mariangela Fuina - Giudice

Dott.ssa Francesca Sirianni - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso ex art. 98 R.D. 267/1942, depositato da BANCA in data 6.11.2015 in opposizione al passivo del fallimento SOCIETA' srl;

visti i documenti versati in atti;

OSSERVA

il ricorrente BANCA ha presentato opposizione avverso lo stato passivo della SOCIETA' srl, a seguito della rivendica dell'**immobile concesso in leasing** alla succitata società, condizionato alla restituzione dei canoni pagati, disposto dal Giudice Delegato, **chiedendo la restituzione** del lotto di terreno edificabile avente una superficie di MQ 1805, di cui MQ 1365 in foglio 12 sub 932, e la restante superficie di mq. 170 in foglio 12 sub 1157, **senza imposizione di alcun onere economico o condizione.**

Al fine di dirimere la presente controversia è necessario collocare la questione negli esatti termini giuridico fattuali.

A tal fine va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "L'art. 72 quater l.fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 09/02/2016) .

Nel caso di specie risulta che la BANCA ricorrente ha risolto il contratto, in virtù della clausola espressa ivi prevista, fin dal 12.06.2012 (si veda lettera di risoluzione e cartolina della raccomandata debitamente firmata di comunicazione nel fascicolo di parte del ricorrente).

Di conseguenza la norma che **viene in rilievo** non è l'art. 72 quater legge fallimentare, che presuppone la pendenza del contratto, bensì **l'art. 72 , quinto comma, LF** che, recependo l'orientamento accolto dalla prevalente giurisprudenza prima della riforma, **sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento.**

In questo caso infatti, come specificato nella succitata sentenza, "conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing traslativo ed il concedente può far valere nei confronti del fallimento la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1458, primo comma, c.c. o ex art. 1526 c.c., ferma restando la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano proposte anche domande tutorie o risarcitorie) *ibidem* Cass. Sez. 3 , n. 8687 , 2015).

Deve inoltre rilevarsi che, nel caso di specie, la risoluzione risulta avvenuta per inadempimento, istituto che prevede non solo una tutela restitutoria (come lo scioglimento contrattuale), ma anche risarcitoria.

Deve ora essere verificato se, nel contratto di leasing oggetto della controversia in esame, sia configurabile un contratto traslativo od finanziamento.

Deve rilevarsi in merito che: *"ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l'utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l'acquisti per porlo a disposizione dell'utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene, ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d'acquisto; in quest'ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell'art. 1526 c.c., l'utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno"* (Cass. n. 13418 del 23/05/2008) e che: *"ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi; è invece configurabile il leasing traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto; l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione".* (Cass. , Sez. Terza , 11. 7212 del 27.03.2014, Cass., n. 18195 del 28/08/2007).

Alla luce del fatto che, nel caso di specie, oggetto del contratto di leasing è un bene immobile, deve concludersi che si tratti di un contratto traslativo, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. , con conseguente obbligo normativo di restituzione delle rate riscosse.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La contumacia del fallimento opposto esime il Giudice dal pronunciamento sulle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale , ritenuta assorbita o disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione,

- Rigetta l'opposizione allo stato passivo;
- nulla sulle spese di lite.

Ascoli Piceno, 22 luglio 2016

Il Presidente estensore
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**